COMMISSIONE VII

DIFESA

XXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Per un lutto del Presidente:

LEONE RAFFAELE . . . 364
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . 364
PRESIDENTE . . . 364

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2002) . . . 364

PRESIDENTE . . . 364, 365
LEONE RAFFAELE, *Relatore* . . . 364
D'IPPOLITO . . . 365

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BOLOGNA ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili (265) . . . 365

PRESIDENTE . . 365, 366, 367, 368, 369, 370
LEONE RAFFAELE, *Relatore* . . 365, 366, 368
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . 366, 368, 370

PAG.

BOLOGNA . . . 366
DURAND DE LA PENNE . . . 366, 367, 370
NATALI . . . 366, 367
BOLDRINI . . . 367, 370
GUERRIERI . . . 367
ABATE . . . 367
MESSE . . . 370

Senatori MORINO ed altri: Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle Forze armate (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2031) 371

PRESIDENTE . . . 371, 372
LEONE RAFFAELE, *Relatore* . . . 371, 372
ABATE . . . 372
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . 372

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (1198) . . . 373

PRESIDENTE . . . 373

FORNALE ed altri: Norma integrativa della tabella 1, annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'Esercito (1401) . . . 374

PRESIDENTE . . . 374

JOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414);

PAG.

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288) 374

PRESIDENTE 374

Votazione segreta:

PRESIDENTE 374

La seduta comincia alle 9,40.

LANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Per un lutto del Presidente.

LEONE RAFFAELE. Signor Presidente, nell'occasione particolarmente dolorosa del lutto che ha colpito lei e la sua famiglia con la perdita di suo fratello, a nome dei colleghi della Commissione – molti dei quali mi hanno espressamente delegato – desidero esprimerle i sensi del nostro affetto e della nostra solidarietà, che sempre le abbiamo manifestato, ma che in questa grave circostanza sentiamo tanto più necessario testimoniarle.

Noi avvertiamo particolarmente profondo il cordoglio per la immatura scomparsa di suo fratello, un giovane valoroso, al quale sappiamo da quanto affetto ella era legato. Creda, signor Presidente, che, se sempre le abbiamo voluto bene, in questa triste occasione gliene vogliamo ancora di più e le auguriamo che, con l'aiuto di Dio, possa sopportare meglio questa grave disgrazia e che, sostenuto dalla Divina Provvidenza, possa portare conforto alla famiglia e alla vedova del suo caro congiunto (*Segni di generale consentimento*).

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, desidero rinnovarle a nome del Ministro della difesa (che le ha già manifestato di persona il suo cordoglio), a nome del Governo e dei colleghi, i sensi della più vicina, umana, affettuosa partecipazione al dolore suo e della sua famiglia. Ed anche come pugliese le esprimo il mio cordoglio, poiché suo fratello aveva condotto durante la sua attività battaglie giornalistiche che tutti conosciamo.

Vien fatto di domandarsi come mai egli, pur essendo così giovane, sano e sportivo, abbia avuto troncata la vita a soli 34 anni! È doloroso constatare come il travaglio di un'attività svolta con autentica dedizione porti a dimenticare molte volte che l'organismo ha pur bisogno del necessario riposo.

Alla sua famiglia, onorevole Presidente, ed alla gentile vedova, che ha in altri tempi provato il dolore di perdere il fratello, mi è caro testimoniare la partecipazione vivissima al loro dolore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ed onorevole Sottosegretario, vi ringrazio tutti particolarmente. Riprendo il mio lavoro confortato da questa vostra testimonianza, che mi aiuta non dico a dimenticare, ma a superare il momento che attraverso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione della autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (2002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia ».

Essendo assente il Relatore, onorevole Buffone, prego l'onorevole Leone di sostituirlo nel riferire su questo provvedimento che, in una precedente seduta, era stato rinviato in attesa del parere della II, IV e VI Commissione.

Nel frattempo la II Commissione ha espresso parere favorevole.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Penso che tutti gli onorevoli colleghi ricordino che la nostra proposta di legge n. 1077, tendente ad abbassare per i carabinieri il limite di età da 30 a 28 anni per contrarre matrimonio, fu approvata da questa Commissione ed è diventata la legge 29 settembre 1964, n. 860.

Ora, per ragioni di equità, il Governo presenta un disegno di legge perché le medesime disposizioni siano estese ai brigadieri, ai vicebrigadieri e ai militari di truppa dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.

Questo principio di uniformità in materia di autorizzazione a contrarre matrimonio fu già sancito con legge 23 marzo 1956; è quindi logico che, essendosi abbassato il suddetto limite di età per i carabinieri, lo si abbassi anche per i militari delle altre Armi indicate del disegno di legge.

Quanto alle ragioni che hanno spinto a ridurre a 28 anni il limite di età in questione, esse sono note agli onorevoli colleghi e ritengo di potermi dispensare dall'illustrarle ancora una volta poiché furono esposte nella relazione alla nostra proposta di legge. Confido che la Commissione vorrà approvare all'unanimità l'odierno provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

D'IPPOLITO. Illustrammo le nostre osservazioni in occasione dell'esame del precedente disegno di legge. Ora è inutile discutere visto che non possiamo abolire completamente per i brigadieri, i vice brigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo dell aguardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia i limiti di età, stabiliti per contrarre matrimonio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

I brigadieri, i vice brigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 28 anni di età.

Trattandosi di articolo unico, e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bologna ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili (265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Bologna ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili (265).

Come è noto ai colleghi questo provvedimento ha avuto un *iter* lungo e travagliato e soltanto dopo notevoli sforzi è stato possibile reperire la copertura finanziaria ed ottenere il parere favorevole della Commissione bilancio alla formulazione attuale con l'aggiunta, soltanto, di un articolo relativo, appunto, alla precisazione dell'onere ed all'indicazione del capitolo di riferimento per la spesa. Già nella discussione in sede referente il collega Messe aveva preannunciato la presentazione di un emendamento tendente ad estendere il provvedimento anche ai ventuno ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 5 luglio 1951, n. 376, presso i tribunali militari; mentre il collega Durand de la Penne ha proposto un emendamento tendente a stabilire che gli ufficiali della riserva di complemento richiamati o trattenuti temporaneamente in servizio possano ottenere una promozione ad anzianità senza che occorra l'aliquota di ruolo, dopo un periodo di ininterrotto servizio in detta posizione di almeno 3 anni, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 114 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Come avvertono i colleghi, i due emendamenti aprono problemi più generali e, indubbiamente, riproporrebbero la questione della copertura finanziaria. Ha facoltà di parlare il Relatore onorevole Leone Raffaele.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Non starò ad esporre tutte le ragioni che dovrebbero portare all'approvazione di questa proposta di legge. Mi basta accennare al travaglio, durato quasi quattro anni, di un provvedimento che aveva già ottenuto la vostra approvazione nella passata legislatura, ma che non era stato approvato in tempo anche dal Senato della Repubblica. Mi voglia soltanto permettere, onorevole Presidente, di rilevare che all'articolo 2 v'è un errore di stampa. Dove si dice « conseguire promozione », si deve dire « conseguire una promozione ». Per quanto riguarda l'emendamento del collega onorevole Messe, pur non essendo ancora riuscito a formularne tecnicamente i termini, avrei trovato la sua collocazione alla fine dell'articolo 2. Infatti, il collega onorevole Messe fa un richiamo per gli ufficiali trattenuti in servizio presso i tribunali militari, il cui caso non sarebbe previsto dalla proposta di legge, pur essendo essi trattenuti a tempo determinato. Ora, vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo di dichiarare se ac-

cetta il concetto di tale emendamento, anche se non riguarda più i trattenuti residenti in territori considerati inaccessibili. Analoga dichiarazione sarebbe opportuna anche per l'emendamento presentato dal collega Durand de la Penne, che, come ha osservato già il nostro Presidente, dilaterebbe la spesa e, quindi, comporterebbe la richiesta di un nuovo parere alla Commissione Bilancio. Infine, vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole rappresentante del Governo perché venga considerato incluso nella proposta di legge – e chedo che egli non abbia difficoltà ad assentire, ricordando che già esiste nell'articolo 3 e nell'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472 – il seguente concetto: « A coloro che siano stati collocati in congedo il 1° luglio 1957, la pensione spettante è liquidata in tale data ». Con la legge n. 472 si rivedeva la posizione di tutti coloro che erano stati trattenuti in servizio e che avevano partecipato alla guerra 1940-45 e si prevedeva per costoro il diritto a pensione dopo una permanenza in servizio di 18 anni, sei mesi ed un giorno. Con la legge n. 550, da me proposta, si abbassò il limite di permanenza in servizio per aver diritto alla pensione a 14 anni, sei mesi ed un giorno.

L'articolo 3 della proposta in esame richiama l'articolo 2, primo comma, della legge n. 472 e la modifica apportata con la legge n. 550, ma non vorrei che sfuggisse il richiamo a quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 472, cioè la decorrenza del diritto alla pensione dal 1° luglio 1957. Non vorrei che chi dovrà applicare la legge considerasse soltanto quello che qui è esplicitamente detto e non l'intero articolo 2.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In questo caso, la sua proposta è formale: bisogna emendare. Tanto più che, guardando meglio, mi accorgo che si tratta di un solo comma.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sì, l'articolo è composto di un unico comma.

Signor Presidente, ho così terminato la mia relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLOGNA. Mi rendo conto che questa proposta di legge che, come è stato ricordato, ha avuto un *iter* travagliato da numerose rielaborazioni, non sarà nell'attuale strutturazione la più corrispondente a tutti i desideri espressi dalle varie parti. So, per esempio, che lo onorevole Durand de la Penne vuole inserire fra i beneficiari di questo provvedimento anche gli ufficiali provenienti dal Ruolo di Onore. In linea di principio e per una questione morale non avrei nulla da obiettare ma devo far presente che oggi non c'è più nessun ufficiale che provenga dal ruolo di onore.

Conosco anche benissimo l'emendamento Messe, il cui oggetto è stato già fatto presente nella passata legislatura dagli interessati che esplicavano servizio nei tribunali militari.

Anche circa questo emendamento non avrei nulla in contrario, ma temo che per amore del meglio, si perda anche quel poco che si è riusciti a salvare, come da un naufragio, della mia proposta che vuole tener presenti solo situazioni eccezionali, nelle quali, per la verità, si trovano, oggi, unicamente gli ufficiali provenienti da territori inaccessibili.

Questo è sostanzialmente lo scopo della proposta, che giustifica anche il carattere di eccezionalità che il progetto riveste; e temo che se si perde di vista questo fine sostanziale, anche con le migliori intenzioni, si faccia di nuovo naufragio.

Senza tornare al illustrare le ragioni già tante volte esposte, prego, pertanto, gli onorevoli colleghi di fare il possibile per giungere ad una rapida approvazione senza ulteriori perdite di tempo.

DURAND DE LA PENNE. Con il mio emendamento chiedo che anche gli ufficiali non provenienti da territori inaccessibili, ma che si trovano in uguali condizioni, abbiano diritto alla promozione. Infatti, quando gli ufficiali di complemento sono trattenuti in servizio vuol dire che sono utili all'amministrazione militare.

Date queste premesse, pur ritenendo doveroso un diverso trattamento per gli ufficiali provenienti da territori inaccessibili, per un principio di economia generale non vedo perché non dovrebbero esser promossi tutti gli ufficiali trattenuti in servizio per un uguale numero di anni.

NATALI. Vorrei domandare in base a quali disposizioni gli ufficiali di complemento sono trattenuti in servizio e per quanto tempo possono essere trattenuti, perché mi sembra di capire che la proposta in esame sia ben individuata nell'oggetto, come appare dall'intitolazione che fa esplicito riferimento alla causale « perché residenti in territori considerati inaccessibili ».

Da quanto ha detto l'onorevole Bologna mi accorgo che in questo caso il motivo del trattenimento in servizio va attribuito in misura preponderante al fatto che si tratta di ufficiali che non potevano più raggiungere le loro

residenze, in quanto site in territorio passato alla sovranità o di fatto appartenenti ad altro Stato.

Dato, quindi, l'oggetto preciso della proposta di legge in esame, credo che accettando degli emendamenti stabiliremmo il principio per cui tutti i trattenuti in servizio comincerebbero a godere di facilitazioni oltre il limite normale consentito dall'ordinamento dell'Esercito.

A questo proposito pregherei l'onorevole Leone di rileggerci l'ultimo comma della legge 5 ottobre 1951.

Comunque, la norma come tale non può essere modificata, se non in riferimento ad altri casi di carattere eccezionale. Si tratta di una norma di legge che non è stata originata da una legge particolare, specifica. Se stabiliamo nuovi principî, andiamo ad urtare contro provvedimenti vigenti, con conseguente interferenza di carattere economico, di carattere finanziario notevole. In tal caso, credo che occorra sentire il parere della Commissione bilancio.

BOLDRINI. Sono completamente convinto e comprendo benissimo la posizione del Governo, ma nella nostra qualità di componenti della Commissione, non possiamo nasconderci che il problema introdotto dalla proposta di legge Bologna, si amplia. E aggiungo che nessuno potrà essere domani rimproverato di essere in contraddizione. Infatti, se esaminiamo tutti i lati del problema, troviamo da una parte un gruppo di ufficiali che per vicende belliche è nelle condizioni che conosciamo, e dall'altra dobbiamo considerare che il Ministero, per sue ragioni particolari, trattiene molti ufficiali sotto le armi. È necessario, quindi, risolvere tutta la questione nel quadro generale, assumendoci anche delle responsabilità politiche, tanto più che sappiamo che si tratta di una categoria di ufficiali che ha dato un contributo considerevole alla Patria.

GUERRIERI. Signor Presidente, si tratta, in questo caso, di ufficiali di complemento che hanno fatto il loro dovere in guerra e in pace, meritevoli sotto ogni punto di vista. Sarebbe veramente un errore trattarli diversamente dagli altri. Essi sono stati più disgraziati degli altri: hanno fatto il loro dovere, si sono comportati benissimo. Poi, finita la seconda guerra mondiale, si sono trovati nell'assoluta impossibilità di tornare ai loro paesi d'origine, di riprendere la loro attività. Si sono trovati spaesati, per dirla con un termine che rende perfettamente la realtà delle cose. Si sono trovati in una posizione assolutamente diversa dagli altri ufficiali di complemento. Tutta la materia degli ufficiali di complemento dovrà essere riveduta, riesaminata, ma, intanto, questi ufficiali giuliani e dalmati meritano, devono essere presi in considerazione, non solo dal ministero della difesa, ma anche da noi; devono essere aiutati, sorretti nelle loro aspirazioni. Questa proposta di legge Bologna ha avuto un *iter* un po' lungo ed affannoso e gli ufficiali da tempo attendono che questo loro problema venga risolto. Quindi sono favorevole alla proposta Bologna, *sic et simpliciter*.

PRESIDENTE. L'onorevole Natali ha chiesto di fornire un brevissimo chiarimento su quanto ha già detto. In via eccezionale ne ha facoltà.

NATALI. L'onorevole Boldrini pone quasi una questione di principio, dicendo che l'approvazione di questa proposta di legge può significare un passo avanti per tutte le altre del genere. Questo, egli ha diritto di dirlo. Ma non si deve ritenere che il suo sia anche il parere della Commissione, altrimenti si aprirebbe un'altra questione e bisognerebbe fare una discussione congiunta di tutte le altre proposte di legge in materia. Quindi, tengo a precisare che non sono del parere dell'onorevole Boldrini e che ritengo che la discussione debba essere limitata all'oggetto della proposta di legge del collega Bologna.

DURAND DE LA PENNE. Noi stiamo parlando di ufficiali che hanno una stessa origine, cioè sono trattenuti in servizio per necessità. Ad alcuni di essi ora noi diamo una promozione, ad altri noi. Quale concetto discriminante noi adottiamo, secondo la proposta Bologna, il luogo di nascita, riferendoci a parte alla Venezia Giulia, alla Dalmazia, a territori cioè inaccessibili.

Non è che io intenda fermare questo progetto – da solo non costituisco una maggioranza –, ma ad ogni modo, vorrei vedere affrontato il problema con equità e beneficio per tutti. Non possiamo dire: « è un provvedimento per chi viene da territori inaccessibili » e non per gli altri! Quindi, appoggio ora la proposta di legge Bologna e mi rendo conto delle difficoltà che si frappongono in questa sede all'approvazione del mio emendamento che, per altro, sono disposto a ritirare soltanto se mi verranno fornite assicurazioni relative al trattamento anche degli altri ufficiali di complemento.

ABATE. Credo sia opportuno approvare la proposta di legge nel testo presentato dall'onorevole Bologna e stilare poi un ordine del giorno che solleciti il governo a provvedere in ordine agli altri casi, ma non penso sia bene

rimandare ancora l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. L'articolo 114, se non vado errato, della legge n. 1137 – che è precisamente la legge generale che regola il reclutamento, l'avanzamento di tutti gli ufficiali – prevede anche la possibilità del mantenimento in servizio degli ufficiali di complemento. Proprio in quell'articolo 114 – ripeto: se non vado errato, perché sto citando a memoria – si dà la possibilità al Ministero della difesa di trattenere, senza limitazione di tempo, per esigenze di servizio, l'ufficiale di complemento, proprio per servire la Patria in tempo di pace. Infatti non si parla soltanto del tempo di guerra. Da ciò è derivato il fatto specifico che moltissimi ufficiali sono trattenuti in tutte le Forze armate, da anni; alcuni da più di dieci anni. E, proprio per questo fatto, che era un po' in contraddizione con il principio generale del cittadino che presta servizio presso un ente privato o pubblico, nella passata legislatura si rivide la posizione di questi ufficiali, ai quali si concesse, addirittura, una pensione. Ma anche la nostra legislazione non ha definito fino a qual termine il Ministero della difesa possa trattenere questi ufficiali di complemento.

PRESIDENTE. Questo lo sa molto bene l'onorevole Natali che è stato Sottosegretario al Ministero del tesoro e sa che è necessaria una certa autorizzazione annuale per gli elenchi degli ufficiali trattenuti in servizio.

LEONE RAFFAELE. Ora, l'emendamento prevede anche per gli ufficiali che non siano stati in territori inaccessibili o che ne siano da poco venuti via, la possibilità di essere trattenuti fino ad un determinato limite, cioè a quello del congedo assoluto, che dà la possibilità di maturare la pensione. Il problema è già stato trattato da questa Commissione altre volte e in modo approfondito. Ci sono anche due proposte di legge che dovrebbero venire al nostro esame. Mi auguro che ciò avvenga nel più breve tempo possibile. La proposta fatta dal collega onorevole Durand de la Penne, si riferisce ad un problema più vasto, debbo confessarlo. Tanto più vasto, non in quanto va ad inserirsi nell'articolo 114 della legge n. 1137, di cui ho parlato, ma per il fatto che comporta un onere non indifferente. E poiché la proposta di legge Bologna ha avuto un lungo travaglio presso la Commissione Bilancio (che ha dato parere favorevole a seguito del cortese intervento del Ministero della difesa) qualunque emendamento che voglia introdurre o porti ad una spesa, ci costringe a portare nuovamente il problema dinanzi alla Commissione Bilancio. La Commissione è ora arbitra di deliberare in particolare. Per l'emendamento del collega Messe, leggo l'articolo 10, ultimo comma della legge n. 376 che s'intitola « Norme integrate di attuazione del decreto sulle istituzioni di ruoli speciali transitori nella amministrazione dello stato ». Questa legge disponeva, per la prima volta, la istituzione di ruoli speciali transitori. Tutti loro sanno quale significato ebbe quella istituzione e come successivamente il Parlamento mirò a far rientrare quei ruoli transitori, prima nei ruoli super-numerari e poi nei ruoli ordinari. La legge riguardava anche la materia degli ufficiali collocati presso i tribunali militari, per i quali non istituiva un ruolo transitorio, ma li manteneva soltanto in servizio. Pertanto, fino a quando la questione non sarà diversamente regolata con altra legge, gli ufficiali di complemento, attualmente incaricati di funzioni giudiziarie continueranno ad essere trattenuti in servizio.

È una eccezione alla legge n. 357 che detta le disposizioni generali per tutti i civili dello Stato.

Il collega Messe, in occasione dell'esame della proposta di legge Bologna, suggerisce di estendere il beneficio di questa legge agli ufficiali in servizio transitorio, dato che l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge n. 376 faceva prevedere che si sarebbe pervenuti a disposizioni specifiche in tal senso.

Riconosco la legittimità di fondo della richiesta del nostro collega, ma gli ufficiali previsti dall'emendamento Messe sono ventuno, ed anche se si trattasse di uno solo saremmo costretti a richiedere nuovamente il parere della Commissione Bilancio e ad attendere un altro anno.

Io chiarisco semplicemente la situazione, pur comprendendo la legittimità dell'emendamento Messe e dell'emendamento Durand de la Penne, in quanto i cittadini hanno diritto di sapere fino a quando saranno trattenuti in servizio e quando matureranno il diritto a pensione.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo di dover spiegare con franchezza i motivi del faticosissimo *iter* del provvedimento in questione. Non si è trattato di scarsa volontà, ma della necessità, da parte della Commissione Bilancio, di agire in modo prudente e giusto, nel rispetto del regolamento.

L'onorevole Bologna ha posto in evidenza le precise finalità della sua proposta che ci

fu assegnata in sede legislativa, poi trasferita in sede referente, avendo a suo tempo, il Governo, nella persona del ministro del bilancio, richiesto la rimessione del provvedimento all'Assemblea, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento della Camera. Ci si può rifare a quanto detto nella seduta in Assemblea del 28 gennaio 1964.

Successivamente, dopo un più maturato studio delle conseguenze finanziarie e dietro sollecitazione del proponente e della Commissione difesa, il Governo ha riproposto alla Commissione Bilancio l'esame del provvedimento offrendo una nuova formulazione dell'articolo di copertura della spesa.

In effetti la proposta di legge è intesa a determinare la posizione di un certo numero di ufficiali e sottufficiali trattenuti in servizio sin dall'immediato dopoguerra perché residenti in territori considerati inaccessibili, nel senso di assicurar loro il trattenimento fino al limite di età per il congedo assoluto e di permettere agli ufficiali di complemento non ancora con il grado di tenente colonnello di giungere a questo grado.

Essendo stato rilevato dal rappresentante della Commissione Bilancio e dal Governo che questa disposizione poteva dar luogo ad interpretazione estensiva, il Governo ha fatto riesaminare la questione dalla Commissione Bilancio ottenendo il parere favorevole sul nuovo testo comprendente l'articolo 4, portato a conoscenza degli onorevoli colleghi.

Nel frattempo sono stati presentati degli emendamenti, fra i quali quello dell'onorevole Durand de la Penne, che comporterebbe un nuovo parere da parte della V Commissione; il che, è facile prevederlo, allungherebbe notevolmente il già travagliatissimo *iter* del provvedimento.

Il Governo è pertanto del parere di approvare la proposta di legge nel testo presentato, con due soli emendamenti: uno apparentemente di forma e l'altro realmente di stile.

All'articolo 1, seconda riga, bisogna sopprimere le parole: « del ruolo d'onore » perché ufficiali di questo ruolo non esistono più fra i residenti in territorio inaccessibile.

Alla sesta riga dell'articolo 1 si deve aggiungere un « perché », in modo da legare « richiamati in servizio perché residenti ».

All'articolo 2, quinta riga, si deve specificare « la promozione ».

All'articolo 4, circa l'onere di 14 milioni 526 mila lire derivante dall'applicazione della presente legge, si può prevedere che 14 milioni siano posti a carico del capitolo 2001 e 526 mila lire a carico del capitolo 3001.

Vorrei ora dire all'onorevole Leone Raffaele che, fatti gli accertamenti del caso, risulta che l'articolo 2 della legge n. 472 è composto di due commi e le parole « a coloro che siano stati ricollocati » si trovano nel secondo comma.

La Commissione Bilancio quindi, per chiarire che non si intendeva applicare anche il secondo comma, ha precisato: « articolo 2, primo comma ». Si potrebbe rimettere la questione alla Commissione bilancio, ma sarebbe un passo negativo, in quanto non si può dimostrare l'urgenza di attingere ad eventuali ulteriori stanziamenti.

Pure apprezzando lo spirito che ha ispirato gli emendamenti, il Governo deve dichiarare che se si vuol dar luogo finalmente all'approvazione di questa proposta di legge è opportuno non accogliere, come in effetti il Governo non accetta, gli emendamenti proposti dal collega onorevole Messe e dal collega onorevole De la Penne.

PRESIDENTE. Credo che il problema debba esser esaminato nella sua precisa connessione con la proposta di legge all'esame e non è dubbio, allora che l'onorevole Bologna e l'onorevole Natali abbiano sollevato una giusta questione di principio dicendo che la proposta di legge, che ha ottenuto il parere favorevole dalla Commissione Bilancio, riguarda soltanto gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti da territori considerati inaccessibili.

Tuttavia è anche vero che la Commissione ha tenuto presente, sin dall'inizio, tutte le altre implicazioni, considerate negli emendamenti oggi presentati e che si è compiuto uno studio per cercare di estendere la portata della proposta di legge, ma alla fine è rimasto in piedi solo il testo originario; per la tenacia con cui lo hanno difeso i proponenti e per il conforto dato ad esso dalla Commissione.

La posizione degli ufficiali residenti in territori considerati inaccessibili è sembrata veramente degna di considerazione particolare, in quanto essi sono impossibilitati a tornare alle loro residenze per fatti indipendenti dalla loro volontà.

Questo non significa che vogliamo stabilire una posizione di privilegio, perché in linea di principio la Commissione è favorevole anche alle proposte degli onorevoli Lenoci e Leone Raffaele che riguardano un gruppo no-

tevole di ufficiali di complemento, anche molto preparati.

Noi assistiamo, infatti, a questa situazione: vi sono in alcuni importanti aereoporti ufficiali trattenuti, istruttori di quei militari che saranno poi effettivi. Ma quando ad un ufficiale è affidato un aeroplano a reazione significa che egli ha raggiunto il *non plus ultra* della preparazione e non si tratta quindi di trattenuti a titolo di beneficenza, bensì di persone apprezzate dal Ministero della difesa.

Posso affermare queste cose con piena responsabilità, perché conosco alcuni elementi che prestano servizio in settori delicatissimi, ma devo nondimeno riconoscere che allo stato delle cose nuoceremmo all'approvazione della proposta di legge Bologna se volessimo in questa inserire la soluzione di problemi molto più vasti, perché di nuovo dovremmo chiedere il parere della Commissione bilancio, pregiudicando il già tanto travagliato *iter* legislativo del provvedimento.

Quanto ho detto si riferisce all'emendamento Durand de la Penne e, se la Commissione concorda con la mia opinione, anche all'emendamento Messe.

Vorrei che si giungesse ad un voto unanime ed anzitutto vorrei porre in votazione la proposta di procedere solo riguardo alla proposta di legge nel testo originario.

BOLDRINI. Non ve ne sarà bisogno, se gli emendamenti saranno ritirati.

DURAND DE LA PENNE. Onorevole Presidente, come ho già dichiarato sono pronto a ritirare il mio emendamento se si provvederà sollecitamente a risolvere il problema che ne è l'oggetto.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo sia messo a verbale che ho esplicitamente dichiarato: « Il Governo riconferma la propria posizione di collaborazione con la Commissione, rimanendo ferma la propria autonomia ed impregiudicati gli strumenti dati dalla Costituzione e dal Regolamento per salvaguardarla ».

PRESIDENTE. Forse, onorevole sottosegretario, se rileggiamo i verbali risulterà che anche Ella è favorevole, perché si tratta di interessi così vasti che il Governo finirà con il proporli per una soluzione, e l'attuale conflitto con il Ministero del tesoro si risolverà in un accordo.

DURAND DE LA PENNE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

MESSE. Onorevole Presidente anch'io ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento, gli ufficiali e i sottufficiali del ruolo d'onore ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare, fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo delle parole « gli ufficiali e i sottufficiali del ruolo d'onore ».

Pongo in votazione il mantenimento di questo inciso.

(*Non è approvato*).

Il Governo ha anche proposto un emendamento di stile: aggiungere alla sesta riga, dopo le parole « in servizio » la parola « perché ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Comunico che l'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato:

« Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perché residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare, fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2:

« Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado non inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano

prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito ».

Il Governo ha presentato un emendamento aggiuntivo, di stile. Alla quinta riga è stato chiesto di aggiungere la parola « una » prima della parola « promozione ».

Pertanto, l'articolo 2 rimane così formulato:

« Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado non inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota del ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 3:

« La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 4 aggiuntivo, proposto dal Governo.

« All'onere di lire 14.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede per lire 14.119.400 a carico del capitolo 2.001 e per lire 407.200 a carico del capitolo 3.001 dello stato di previsione della spesa del ministero della difesa per l'esercizio medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Morino ed altri: Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle Forze armate (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Morino ed altri: « Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle Forze armate », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Leone Raffaele.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, credo sia noto a tutti che gli ufficiali medici delle Forze armate vengono chiamati a far visite fiscali di cittadini, impiegati statali o parastatali o degli enti locali. Questo fatto ha già trovato nella legislazione italiana una regolamentazione e nel 1903 fu fissato un compenso per le prestazioni. Esso, allora, forse era congruo: lire 3,50 e lire 10. Negli anni posteriori alla seconda guerra mondiale, il compenso fu portato a lire 50, 100 e 200. La proposta dei colleghi senatori Morino, Zannier e Schietroma stabilisce una revisione della legge, riconfermando il concetto che gli ufficiali medici delle Forze armate possono essere delegati a compiere visite fiscali sia in sede singola, come singoli ufficiali, sia come collegio medico presso gli ospedali delle Forze armate. È un concetto che era opportuno riconfermare per legge, perché nella vecchia legislazione, questo principio c'era, ma poi era stato affievolito in numerosi regolamenti. Il Senato ha modificato un po' la proposta di legge Morino, Zannier e Schietroma. Infatti, la Commissione del Senato ha stralciato il secondo comma dell'articolo 3 della proposta di legge, che suggeriva particolari accertamenti anche per i giovani che aspirano all'ammissione all'Accademia militare. All'articolo 4, infine, viene stabilito come deve comportarsi l'ufficiale medico o il collegio medico, dopo eseguita la visita. Deve essere redatta una dichiarazione specifica che va inviata al comando del corpo affinché sia rimessa d'ufficio all'autorità che aveva promosso la visita fiscale. All'articolo 5, il compenso viene portato a lire 3.000 per gli ufficiali medici e a lire 10.000 per una visita medico-collegiale. Ora, credo che questa proposta di legge sia da approvare senz'altro, sia per quanto riguarda la conferma del principio di richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medi-

co-fiscali, sia per quanto riguarda il compenso. Per dimostrare la quotidiana necessità dell'opera degli ufficiali medici, mi basta ricordare le visite che devono essere fatte agli insegnanti della scuola primaria e secondaria. Sono visite richieste per centinaia di migliaia di persone.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ABATE. Sono d'accordo con il Relatore circa il fatto che si tratta di un provvedimento che si deve approvare senz'altro; anzi, stante la materia, è nostra meraviglia che sia stato finora vigente un simile trattamento e nessuno si sia prima presa cura di sottoporre il problema all'attenzione degli organi competenti.

Pertanto, se il Governo è d'accordo nel ritenere che, non essendovi onere finanziario, non vi sia bisogno del parere della Commissione bilancio, siamo d'avviso di approvare immediatamente e senza altri indugi la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario alla difesa.* Il Governo e per esso il Ministero della difesa si rivolge alla Commissione difesa invitandola, così come ha già fatto nell'altro ramo del Parlamento, ad approvare questa proposta di iniziativa parlamentare, che non comporta alcuna spesa, in quanto vi è una specie di partita di giro interno. Infatti, le visite medico-fiscali sono pagate dalle autorità richiedenti. È stato già detto ampiamente, sia nella relazione introduttiva del disegno di legge di iniziativa dei senatori Morino, Zannier e Schietroma, sia qui in sede di discussione dal collega onorevole Raffaele Leone, quali sono i motivi che hanno ispirato la proposta di legge stessa e le ragioni per le quali il Governo si è dichiarato subito favorevole alla sua approvazione, concordando con gli emendamenti migliorativi dei singoli articoli del provvedimento.

Il progetto in esame fa parte di quella categoria di provvedimenti che opportunamente mirano ad elevare le attuali modeste misure dei compensi agli ufficiali medici delle tre forze armate per le visite fiscali da essi effettuate.

È stato già detto che le misure di tali compensi fissate per l'anno 1903 erano di 5 o 10 lire, e quelle attuali di 50, 100 o 200 lire sono altrettanto insufficienti.

La materia è ancora regolata dall'articolo 61, paragrafo 112, del regio decreto 12 novembre 1932, che prevede diversi casi in cui le autorità statali, parastatali e comunali possono richiedere le visite degli ufficiali medici.

Sono stati chiaramente ricordati i compiti di alta responsabilità che contraddistinguono le visite per accertamenti di infermità ai fini di provvedimenti di aspettativa, licenza, collocamento a riposo ed ai fini di valutazione dei danni derivanti da incidenti stradali e così via.

Mi sembra che vi siano, pertanto, ragioni valide a sufficienza per approvare il provvedimento nel testo originario già approvato dalla Commissione difesa del Senato.

Per quanto riguarda l'osservazione mossa dal collega Abate, signor Presidente, a mio personale giudizio, e forse questa volta non sbaglio, non vi è una specifica ragione che obblighi ad attendere il parere della Commissione bilancio, dal momento che questa proposta di legge nel testo approvato dal Senato non contiene un articolo riguardante un apposito stanziamento, né doveva averlo, perché si tratta solo di fissare i limiti entro i quali saranno comprese le nuove tariffe.

Il Governo è favorevole e mi sembra si possa applicare tranquillamente l'articolo 31 del regolamento della Camera per cui non v'è bisogno di attendere il parere della Commissione bilancio. Del resto tremila lire sono appena sufficienti a coprire le spese.

PRESIDENTE. Non dico che non sia valida la tesi dell'onorevole Sottosegretario, ma lo schema di bilancio va visto nella sua completezza e quindi le 3 mila lire non riguardano solo il Ministero della difesa, ma anche gli altri ministeri che richiedono le visite degli ufficiali medici perché hanno fiducia solo in essi. Posso citare l'esempio del Ministero delle poste e telecomunicazioni e quello della marina mercantile, per non dire di alcuni enti locali che si servono anch'essi delle visite degli ufficiali medici.

Comunque ho fatto richiedere l'autorizzazione del Presidente della Camera per procedere alla votazione a scrutinio segreto.

LEONE RAFFAELE, *Relatore.* Signor Presidente, convengo con la sua impostazione soltanto per quanto riguarda le amministrazioni statali.

PRESIDENTE. Certo, perché la competenza della Commissione bilancio non può estendersi agli enti comunali e provinciali.

Essendo giunta l'autorizzazione che attendevamo, con il parere favorevole del Presidente della Commissione Bilancio, passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le Autorità civili, statali e parastatali, e gli enti locali tutti possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei casi previsti dall'articolo 161, paragrafo 712, del Regolamento sul « Servizio sanitario territoriale militare » approvato con regio decreto 17 novembre 1932, ovvero ai fini del collocamento in congedo straordinario, per infermità, di pubblici dipendenti.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le suddette visite possono essere praticate non solo presso gli ospedali militari ma altresì presso le infermerie autonome o presidiarie, e, nelle località nelle quali non esistano tali stabilimenti sanitari, anche presso le infermerie di corpo, purché, però, non trattisi di visite collegiali, ovvero di casi per i quali occorrano speciali mezzi di indagine, che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi.

Le visite di accertamenti di idoneità per il volo debbono essere eseguite presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.

Le visite di cui al primo comma del presente articolo possono, eventualmente, essere fatte anche a domicilio, allorché si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscono all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le Autorità richiedenti le visite debbono rivolgere ufficialmente la domanda alla direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma e presidiaria oppure al comando dal quale dipende l'infermeria di corpo quando la visita debba essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'aeronautica competente per territorio.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per ogni visita praticata viene redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita affinché sia trasmessa d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa.

(*È approvato*).

ART. 5.

Per ogni visita eseguita, anche a domicilio, dagli ufficiali medici, sarà corrisposto un compenso globale di lire 3.000.

Quando si tratti di visita medico-collegiale il compenso da corrispondere per la visita eseguita a qualunque fine, è determinato nella misura globale di lire 10.000 a visita.

(*È approvato*).

ART. 6.

I compensi fissati nel precedente articolo sono a carico dei richiedenti, autorità e privati, di cui all'articolo 3 della presente legge e versati all'amministrazione, che ne tiene speciale contabilità.

Con decreto del Ministro della difesa saranno stabilite le modalità della riscossione e della ripartizione fra tutti gli ufficiali medici dei proventi previsti dalla presente legge e di quelli provenienti dagli enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari, infermerie autonome o presidiarie.

(*È approvato*).

ART. 7.

È da considerare abrogata ogni altra disposizione comunque in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963 n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (1198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Modifiche alla legge 22 gennaio 1963, n 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (1198).

Poiché il Governo non ha ancora raccolto gli elementi necessari per sciogliere la riserva fatta nella seduta precedente, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri: Norma integrativa della tabella 1, annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'Esercito (1401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri: Norma integrativa della tabella 1, annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'Esercito. (1401).

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Iozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo, maestri di banda (414); e Badini Confalonieri: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle due proposte di legge: Jozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414); e Badini Confalonieri: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288).

Avverto che il rinvio della discussione è necessario mancando il parere della V Commissione. Se non vi sono obbiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2002):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge BOLOGNA ed altri: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili » (265):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge senatori MORINO ed altri: « Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle Forze armate » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2031):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Angelini Giuseppe, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, D'Ippolito, Durand de la Penne, Evangelisti, Fornale, Gorreri, Guerrieri, Landi, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Natali, Pacciardi, Pietrobono, Sinesio, Usvardi.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI